

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2007

relativa alla vaccinazione d'emergenza in Italia contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità

[notificata con il numero C(2007) 4393]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività.

(2) In forza della decisione 2005/926/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE <sup>(2)</sup> l'Italia ha effettuato la vaccinazione contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità fino alla fine del 2006.

(3) A partire dal mese di maggio del 2007 in alcune parti dell'Italia settentrionale sono scoppiati focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità e conformemente alla direttiva 2005/94/CE sono state adottate misure di lotta contro la diffusione del virus.

(4) Nei mesi di luglio e agosto 2007 è stato riscontrato un aumento dei focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità, soprattutto del sottotipo H7, e si continuano a registrare ulteriori focolai della malattia. È stato segnalato un piccolo numero di focolai causati da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5.

(5) Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull'uso della vaccinazione nella lotta contro l'influenza aviaria espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 <sup>(3)</sup> e nel 2007 <sup>(4)</sup>, ha sostenuto che la vaccinazione d'emergenza e preventiva contro l'influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.

(6) In Italia i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità interessano una zona ad elevata densità di pollame e la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione.

(7) Le autorità italiane hanno effettuato una valutazione di rischio e hanno individuato un particolare rischio di ulteriore diffusione del virus nelle zone interessate. Con lettera del 7 settembre 2007 l'Italia ha quindi presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione d'emergenza.

(8) La Commissione ha esaminato il piano con le autorità italiane e lo ritiene conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Visto l'evolvere della situazione epidemiologica in Italia, è opportuno approvare il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dall'Italia in modo da integrare le misure di lotta adottate da detto Stato membro, nonché introdurre determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, uova da cova di pollame, pulcini di un giorno e alcuni prodotti avicoli.

(9) In base al piano di vaccinazione l'Italia intende vaccinare alcune categorie di pollame avvalendosi di una strategia DIVA (strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati), mediante l'impiego di vaccini monovalenti contro il virus dell'influenza aviaria del sottotipo H7 e vaccini bivalenti contro i sottotipi H7 e H5.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 22.12.2005, pag. 60.

<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

<sup>(4)</sup> The EFSA Journal (2007) 489, parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l'influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività.

- (10) Devono essere impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(1)</sup> o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali <sup>(2)</sup>.
- (11) È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio degli allevamenti vaccinati e non vaccinati, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.
- (12) Le misure previste dalla decisione 2005/926/CE non sono più idonee ed è quindi opportuno abrogare detta decisione.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1. La presente decisione stabilisce alcune misure da applicare in Italia laddove si proceda alla vaccinazione d'emergenza in alcune aziende avicole particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria. Tali misure comprendono determinate restrizioni riguardanti la movimentazione e la spedizione di pollame, uova da cova di pollame, pulcini di un giorno e alcuni prodotti derivati dal pollame.
2. La presente decisione si applica lasciando impregiudicate le misure di lotta contro i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE.

#### Articolo 2

##### Piano di vaccinazione d'emergenza

1. Il piano di vaccinazione d'emergenza contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia, presentato dall'Italia alla Commissione il 7 settembre 2007 («il piano di vaccinazione d'emergenza») è approvato.

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

2. L'Italia attua il piano di vaccinazione d'emergenza nelle zone elencate nell'allegato I («zone della vaccinazione d'emergenza»).

Essa garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione d'emergenza.

3. La Commissione pubblica il piano di vaccinazione d'emergenza sul proprio sito Internet.

#### Articolo 3

##### Vaccini da utilizzare

L'Italia garantisce che il pollame venga vaccinato secondo il piano di vaccinazione d'emergenza con uno dei seguenti tipi di vaccino autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004:

- un vaccino eterologo inattivato del virus dell'influenza aviaria, sottotipo H7; oppure
- un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

#### Articolo 4

##### Restrizioni alla movimentazione del pollame

1. L'autorità competente assicura che il pollame proveniente da e/o originario di aziende ubicate in Italia e nelle quali sia stata effettuata la vaccinazione d'emergenza («aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza») non venga movimentato verso altre parti d'Italia né spedito in altri Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, il pollame da macello proveniente da e/o originario di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza può essere movimentato verso altre parti d'Italia o spedito in altri Stati membri qualora il pollame sia originario di allevamenti:

- sottoposti ad esame prima del carico, con esito negativo, conformemente al punto 1 dell'allegato II;

- destinati a un macello:

- ubicato in Italia e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo; oppure

- ii) ubicato in un altro Stato membro, previo accordo dello Stato membro di destinazione, e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo.

#### Articolo 5

### Restrizioni alla movimentazione delle uova da cova di pollame

L'autorità competente assicura che le uova da cova di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da cova:

- a) siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;
- b) siano state disinfettate prima della movimentazione o della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;
- c) siano trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
- d) siano rintracciabili nell'incubatoio.

#### Articolo 6

### Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno

L'autorità competente assicura che i pulcini di un giorno provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui i pulcini di un giorno:

- a) siano nati da uova da cova di pollame che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5,
- b) siano accasati in un capannone in cui non sia presente altro pollame.

#### Articolo 7

### Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno

L'autorità competente assicura che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno provenienti dall'Italia e/o originari dell'Italia rechino la seguente dicitura:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2007/638/CE».

#### Articolo 8

### Restrizioni alla movimentazione delle uova da tavola

L'autorità competente assicura che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da tavola:

- a) siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;
- b) vengano trasportate direttamente:
  - i) in un centro d'imballaggio designato dall'autorità competente, siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza imposte dall'autorità competente; oppure
  - ii) in uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, nel quale devono essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.

#### Articolo 9

### Restrizioni alla movimentazione di carni di pollame, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame

1. L'autorità competente assicura che le carni di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le carni:

- a) siano ottenute da pollame conforme all'articolo 4;
- b) siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e siano sottoposte a controlli in conformità al regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezioni I, II e III e allegato I, sezione IV, capitoli V e VII.

2. L'autorità competente assicura che le carni macinate, le preparazioni di carni, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui essi siano ottenuti:

a) da carni conformi al paragrafo 1;

*Articolo 12*

### **Riesame delle misure**

b) nel rispetto dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Italia e di ogni nuova informazione al riguardo.

*Articolo 10*

### **Monitoraggio e sorveglianza**

La sorveglianza e il monitoraggio degli allevamenti vaccinati e non vaccinati vengono effettuati secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.

*Articolo 13*

### **Abrogazione**

La decisione 2005/926/CE è abrogata.

*Articolo 11*

### **Relazioni**

L'Italia presenta alla Commissione una relazione preliminare sull'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza entro il 1° novembre 2007 e successive relazioni trimestrali entro un mese dalla fine di ciascun trimestre.

*Articolo 14*

### **Applicazione**

La presente decisione si applica dal 24 settembre 2007 al 31 marzo 2008.

*Articolo 15*

### **Destinatari**

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

La Commissione garantisce l'informazione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in merito a tali relazioni.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## ZONA DELLA VACCINAZIONE D'EMERGENZA

**Regione Veneto***Provincia di Verona*

ALBAREDO D'ADIGE	
ANGIARI	
ARCOLE	
BELFIORE	
BONAVIGO	
BOVOLONE	
BUTTAPIETRA	
CALDIERO	zona a sud dell'autostrada A4
CASALEONE	
CASTEL D'AZZANO	
CASTELNUOVO DEL GARDA	zona a sud dell'autostrada A4
CEREA	
COLOGNA VENETA	
COLOGNOLA AI COLLI	zona a sud dell'autostrada A4
CONCAMARISE	
ERBÈ	
GAZZO VERONESE	
ISOLA DELLA SCALA	
ISOLA RIZZA	
LAVAGNO	zona a sud dell'autostrada A4
MINERBE	
MONTEFORTE D'ALPONE	zona a sud dell'autostrada A4
MOZZECANE	
NOGARA	
NOGAROLE ROCCA	
OPPEANO	
PALÙ	
PESCHIERA DEL GARDA	zona a sud dell'autostrada A4
POVEGLIANO VERONESE	
PRESSANA	
RONCO ALL'ADIGE	
ROVERCHIARA	
ROVEREDO DI GUÀ	
SALIZZOLE	
SAN BONIFACIO	zona a sud dell'autostrada A4
SAN GIOVANNI LUPATOTO	zona a sud dell'autostrada A4
SANGUINETTO	
SAN MARTINO BUON ALBERGO	zona a sud dell'autostrada A4
SAN PIETRO DI MORUBIO	
SOAVE	zona a sud dell'autostrada A4
SOMMACAMPAGNA	zona a sud dell'autostrada A4
SONA	zona a sud dell'autostrada A4
SORGÀ	
TREVENZUOLO	

VALEGGIO SUL MINCIO  
VERONA zona a sud dell'autostrada A4  
VERONELLA  
VIGASIO  
VILLAFRANCA DI VERONA  
ZEVIO  
ZIMELLA

### Regione Lombardia

#### *Provincia di Brescia*

ACQUAFREDDA  
ALFIANELLO  
BAGNOLO MELLA  
BASSANO BRESCIANO  
BORGOSATOLLO  
BRESCIA zona a sud dell'autostrada A4  
CALCINATO zona a sud dell'autostrada A4  
CALVISANO  
CAPRIANO DEL COLLE  
CARPENEDOLO  
CASTENEDOLO zona a sud dell'autostrada A4  
CIGOLE  
DELLO  
DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell'autostrada A4  
FIESSE  
FLERO  
GAMBARA  
GHEDI  
GOTTOLONGO  
ISORELLA  
LENO  
LONATO zona a sud dell'autostrada A4  
MANERBIO  
MILZANO  
MONTICHIARI  
MONTIRONE  
OFFLAGA  
PAVONE DEL MELLA  
PONCARALE  
PONTEVICO  
POZZOLENGO zona a sud dell'autostrada A4  
PRALBOINO  
QUINZANO D'OGLIO  
REMEDELLO  
REZZATO zona a sud dell'autostrada A4  
SAN GERVASIO BRESCIANO  
SAN ZENO NAVIGLIO  
SENIGA  
VEROLANUOVA  
VEROLAVECCHIA  
VISANO

*Provincia di Mantova*

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CAVRIANA

CERESARA

GOITO

GUIDIZZOLO

MARMIROLO

MEDOLE

MONZAMBANO

PONTI SUL MINCIO

ROVERBELLA

SOLFERINO

VOLTA MANTOVANA

---

## ALLEGATO II

## PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI IN RELAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 8

**Punto 1**

Il veterinario ufficiale, prima della movimentazione del pollame destinato alla macellazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve eseguire:

- a) una verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b) l'ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione dell'anamnesi clinica ed esami clinici del pollame, da effettuare non oltre 72 ore prima della partenza concentrandosi in particolare sui volatili sentinella;
- c) la raccolta dei seguenti campioni:
  - pollame vaccinato: 20 campioni ematici per l'esecuzione di un idoneo saggio DIVA non oltre 72 ore prima della partenza;
- d) il prelievo dei seguenti campioni qualora i risultati delle verifiche, dell'ispezione clinica e degli esami di cui alle lettere a), b) e c) siano insoddisfacenti:
  - volatili sentinella: 20 tamponi tracheali/orofaringei, 20 tamponi cloacali e 20 campioni ematici da sottoporre a esame sierologico mediante test di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) entro 72 ore prima della partenza.

**Punto 2**

Il veterinario ufficiale, precedentemente alla prima movimentazione delle uova da cova e delle uova da tavola di cui agli articoli 5 e 8 e successivamente almeno ogni 30 giorni, deve eseguire:

- a) l'ispezione clinica del pollame riproduttore (*parent*) o del pollame ovaiole di ogni unità produttiva, compresi una valutazione dell'anamnesi clinica dell'unità produttiva ed esami clinici dei volatili sentinella di questi allevamenti;
  - b) la raccolta di 10 campioni ematici prelevati da volatili sentinella. Se necessario, devono tuttavia essere prelevati anche 20 campioni per il test di immunofluorescenza indiretta (iIFA).
-